

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO VII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI

Art. 102-bis Reintegrazione nel posto di lavoro per ingiusta detenzione

1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo [285](#) del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo [284](#) del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione.